



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/07/2024** (punto N 49)

Delibera

N 923

del 29/07/2024

*Proponente*

EUGENIO GIANI

DIREZIONE GENERALE AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

*Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Lucia BORA*

*Direttore Lucia BORA*

*Oggetto:*

Questione di legittimità costituzionale della legge n.86 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" - Revoca della delibera G.R. n.850/2024 e sostituzione con la presente nuova deliberazione (rif.17051).

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE GENERALE AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 giugno 2024, n. 86 recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*", pubblicata sulla GU n.150 del 28-6-2024;

Vista la delibera n.850 del 22.07.2024 con cui la Giunta regionale ha deciso di promuovere ricorso alla Corte Costituzionale avverso la suddetta legge;

Vista la nota trasmessa dal professionista incaricato che richiede una integrazione della delibera, per cui si rende necessario revocare la precedente n.850/2024 ed adottarne una nuova;

Ritenuto che le seguenti disposizioni presentino vizi di legittimità costituzionale come indicato:

- l'intera legge, nonché, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2 e 4, e l'art. 4, per violazione dell'art. 116 terzo comma, Cost., anche in relazione al primo comma, nonché dell'art. 5, anche in relazione all'art. 120 Cost., per la mancata delimitazione delle funzioni trasferibili e dei presupposti del trasferimento e per l'assenza di una motivazione rispetto alla attribuzione di ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia, nonché per il mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento che ha portato all'approvazione della legge;

- l'intera legge, nonché, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2 e 4, nonché l'art. 4, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 138 Cost., perché non delimitando e/o specificando le funzioni trasferibili e i presupposti del trasferimento, possono portare alla eliminazione dell'intera potestà legislativa concorrente;

- l'art. 2, commi 5 e 8, per violazione dell'art. 116 terzo comma, Cost., nonché dell'art. 5, e degli artt. 70 e 72 Cost., perché non assicura o comunque prevede adeguate forme di coinvolgimento del Parlamento chiamato ad approvare la legge, garantendo adeguatamente l'unità nazionale;

- l'art. 2, comma 8, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 5 e 120 Cost., perché non prevede alcuna forma di coinvolgimento della Regione, per l'ipotesi in cui si modificano i termini dell'intesa raggiunta;

- l'art. 2, commi 1 e 6, per violazione dell'art. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, ultimo periodo, Cost., perché non affida alla Regione (*rectius*, al Consiglio regionale) l'iniziativa della legge che deve poi essere approvata dalle Camere;

- l'art. 3, comma 1, per violazione degli artt. 76, 116 terzo comma e 119 primo, secondo e quarto comma Cost., perché non contiene principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa volta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con incidenza sull'estensione e sui limiti delle funzioni attribuibili alle Regioni e sull'entità del finanziamento per quelle attribuite;

- l'art. 3, commi 2 e 7, per violazione del principio della leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., perché prevede un procedimento di adozione, approvazione (co. 2) e aggiornamento (co. 7) dei decreti legislativi per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni previa acquisizione del parere della Conferenza unificata in luogo dell'intesa;

- l'art. 3, comma 7, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) Cost. e del principio di legalità (artt. 23, 97 e 113 Cost.), perché rimette l'aggiornamento dei LEP a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

- l'art. 1, comma 2, e l'art. 4, comma 1, per violazione degli artt. 3, anche sotto il profilo della ragionevolezza, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost., perché consente il trasferimento di funzioni solo previa determinazione dei LEP, senza che questi siano perciò garantiti;

- gli artt. 5, comma 2, 8, comma 2, e 9 comma 1, in merito al finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni "differenziate" e al finanziamento delle restanti Regioni, per violazione dell'art. 119 Cost., nonché degli artt. 2, 3, 5 e 81 Cost., in particolare perché è previsto un sistema che rende in

concreto impossibile il mantenimento del livello di finanziamento delle funzioni per le Regioni che non richiedano condizioni particolari di autonomia e non garantisce la perequazione prevista dalla Costituzione anche attraverso apposito fondo;

- l'art. 10, per violazione dell'art. 116, terzo comma, e dell'art. 119, terzo comma, Cost., per la mancata previsione in esse di un fondo perequativo senza vincoli di destinazione, a beneficio dei territori con minore capacità fiscale per abitante;

- l'art. 11, comma 1, per violazione dell'art. 3 Cost., anche sotto il profilo della ragionevolezza, e 116, terzo comma, Cost., perché fa salvi gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata, prima della data di entrata in vigore della legge n. 86/2024;

- l'intera legge, ed in particolare gli artt. 4, 5, comma 2, 8, 9 e 10, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e alla decisione di esecuzione n. 2021/168 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii., che prevedono misure per la coesione sociale e territoriale;

Ritenuto pertanto opportuno che la Regione Toscana impugni la citata Legge per le motivazioni sopra puntualmente indicate;

Ritenuto, per la rilevanza politico istituzionale della questione, di affidare la rappresentanza e difesa della Regione Toscana all'Avv. Andrea Pertici, Professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, per la competenza comprovata dal curriculum agli atti dell'Amministrazione;

Visto l'art. 2, 1° c., della L.R. n. 63/2005, come sostituito dall'art. 22 della L.R. 17/11/2010, n. 57 che riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana a presentare ricorso alla Corte Costituzionale avverso:

- l'intera legge, nonché, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2 e 4, e l'art. 4, per violazione dell'art. 116 terzo comma, Cost., anche in relazione al primo comma, nonché dell'art. 5, anche in relazione all'art. 120 Cost.;
- l'intera legge, nonché, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2 e 4, nonché l'art. 4, per violazione dell'art. 117 terzo comma Cost., nonché dell'art. 138 Cost.;
- l'art. 2, commi 5 e 8, per violazione dell'art. 116 terzo comma, Cost., nonché dell'art. 5 e degli artt. 70 e 72 Cost.;
- l'art. 2, comma 8, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 5 e 120 Cost.;
- l'art. 2, commi 1 e 6, per violazione dell'art. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, ultimo periodo, Cost.;
- l'art. 3, comma 1, per violazione degli artt. 76, 116 terzo comma e 119 primo, secondo e quarto comma Cost.;
- l'art. 3, commi 2 e 7, per violazione del principio della leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.;
- l'art. 3, comma 7, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) Cost. e del principio di legalità (artt. 23, 97 e 113 Cost.);

- l'art. 1, comma 2, e l'art. 4, comma 1, per violazione degli art. 3, anche sotto il profilo della ragionevolezza, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost.;
- gli artt. 5, comma 2, 8, comma 2, e 9 comma 1, in merito al finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni "differenziate" e al finanziamento delle restanti Regioni, per violazione dell'art. 119 Cost., nonché degli artt. 2, 3, 5 e 81 Cost.;
- l'art. 10, per violazione dell'art. 116, terzo comma, e dell'art. 119, terzo comma, Cost.;
- l'art. 11, comma 1, per violazione dell'art. 3 Cost., anche sotto il profilo della ragionevolezza, e 116, terzo comma, Cost.;
- l'intera legge, ed in particolare gli artt. 4, 5, comma 2, 8, 9 e 10, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e alla decisione di esecuzione n. 2021/168 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii., che prevedono misure per la coesione sociale e territoriale.

di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione all'Avv. Andrea Pertici, Professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa;

di revocare la precedente delibera G.R. n. 850 del 22.07.2024, sostituendola con la presente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

L'Avvocato Generale  
Lucia Bora